

Tribunale di Firenze
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

P.M. Dott. Giuseppe Soresina
Proc. N. 4379/2010 Reg. Mod. 45

Ill.mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari,

la sottoscritta Avv. Emanuela Bertucci, con studio in Firenze, Borgo Pinti 75/r, difensore di Aduc - Associazione per i diritti degli Utenti e Consumatori, in persona del legale rappresentante p.t. Vincenzo Donvito come da mandato in calce al presente atto, persona offesa dal reato nel **procedimento penale n. 4379/2010 R.g.n.r. Mod. 45**, con il presente atto propone ai sensi dell'art. 410 c.p.p.

opposizione alla richiesta di archiviazione

formulata in data 15 marzo 2011 dal Pubblico Ministero dott. Soresina, notificata in data 11 novembre 2011.

A sostegno della presente impugnazione deduce i seguenti motivi:

Il Signor Pubblico Ministero ha formulato richiesta di archiviazione ritenendo la non sussistenza, nella narrativa di cui all'esposto in data 15 marzo 2011, di alcuna fattispecie penalmente rilevante.

Le conclusioni del Pubblico Ministero non paiono condivisibili.

Non e' stato oggetto di adeguata indagine l'iter decisionale che ha portato negli ultimi anni ad autorizzare, in palese violazione della legge, **l'utilizzo di vecchi apparecchi autovelox installati sui viali fiorentini molti anni prima**, e fino a quel momento attivati - conformemente alla legge - **esclusivamente con la presenza di operatori**. La Procura della Repubblica di Firenze, che sembra essersi arrestata su una parziale lettura delle norme e della giurisprudenza in materia, non ha disposto invero le opportune indagini e perizie che avrebbero potuto far emergere le gravi irregolarita' verificatesi nel processo amministrativo in questione. **Irregolarita' che sono tuttavia emerse nel corso di un procedimento civile attualmente pendente davanti al Giudice di Pace di Firenze, il cui Ufficio ha richiesto sul punto una perizia tecnica, della quale si chiede l'acquisizione nella presente sede.**

Parrebbe essere emerso da tale perizia, non ancora nella materiale disponibilita' dello scrivente, ma che ha avuto ampio risalto mediatico in due articoli sul giornale

La Nazione rispettivamente del 13 e del 15 novembre 2011, che **la Polizia Stradale abbia espresso al Prefetto il proprio parere negativo** in ordine all'utilizzo sui viali fiorentini degli autovelox a postazione fissa senza la presenza di operatori. Se cio' e' vero, questo significa che il Prefetto ha adottato il decreto di autorizzazione disattendendo *in toto* parere vincolante della Polizia Stradale.

Si chiede pertanto di acquisire al fascicolo tutti gli atti del procedimento amministrativo di autorizzazione dell'installazione/utilizzo degli apparecchi misuratori della velocita', onde valutare le giustificazioni addotte dal Prefetto e valutare la sua responsabilita'.

Pare, inoltre, allo scrivente che non possano ragionevolmente invocarsi, per giustificare il comportamento del Comune e della Prefettura di Firenze, finalita' di garanzia della pubblica sicurezza. Eclatante, infatti, il reale intento e l'atteggiamento mostrato dall'amministrazione alla luce delle recenti delibere del Consiglio Comunale fiorentino, che – probabilmente all'esito della perizia disposta dal Giudice di Pace – anziche' mettere le strade in maggiore sicurezza rendendole veramente strade urbane di scorrimento, cosi' da poter legittimamente utilizzare gli autovelox fissi senza la presenza di agenti accertatori, ha approvato da pochi giorni all'unanimita' una mozione in cui chiede all'amministrazione che, per comminare multe per eccesso di velocita' tramite autovelox, sia portata al 10% l'attuale tolleranza del 5%.

E' piu' che evidente l'intenzione del Comune di non cessare il proprio comportamento illecito, **scegliendo – di fronte al numero sempre crescente di sentenze sfavorevoli e in barba alla pubblica sicurezza – di aumentare i limiti di velocita' e di continuare a riscuotere multe.** Perche' i cittadini che pagano sono pur sempre piu' di quelli che fanno ricorso.

Per concludere, si sottolinea come debba essere ammesso il sindacato dell'autorita' giudiziaria sull'operato di quei soggetti che, disattendendo apertamente le disposizioni di legge, hanno procurato alle casse del Comune di Firenze un consistente ed illegittimo guadagno a danno dei cittadini.

Il pm ha errato, infatti, nel ritenere che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4242 del 22 febbraio 2010 valga a conferire al Prefetto, oltre a – e, pare, in funzione di – quelle valutazioni attinenti al merito amministrativo, un'assoluta discrezionalita' anche nella classificazione delle varie tipologia di strade elencate

all'art. 2 CdS, e in particolare, per il caso che ci riguarda, di quelle "urbane di scorrimento".

Ebbene, si rende necessario porre all'attenzione del Giudice come tale sentenza, pur riconoscendo – condivisibilmente – al Prefetto ampi poteri discrezionali nella valutazione delle circostanze di fatto che rendono pregiudizievole per la sicurezza della circolazione, per la fluidità del traffico e per l'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati la contestazione immediata delle infrazioni, tuttavia finalizza tale valutazione discrezionale solo ed esclusivamente all'individuazione delle strade (o dei singoli tratti di esse) diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, che non consentono il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata delle violazioni al CdS. Contestazione immediata che, infatti, costituiva l'oggetto della controversia conclusa con tale sentenza.

Cio' e' ben chiarito in altra e successiva sentenza dalla medesima Corte di Cassazione, che elabora ulteriormente il concetto con riguardo alla specifica questione che qui interessa. Dopo aver contestualizzato le valutazioni attinenti al merito dell'attività amministrativa ai fini della sola ammissibilità del fermo del veicolo da parte degli agenti, la Corte dispone infatti: *"Una volta stabilito che **non si verte nell'ambito della discrezionalità amministrativa, il provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità, non può che essere adottato in presenza dei requisiti di legge, che all'evidenza ha inteso limitare l'uso di tale modalità di accertamento**"*.

Continua la sentenza: *"La dizione letterale della norma di cui all'art. 2 C.d.S., commi 2 e 3, appare chiara, avendo essa riguardo alla mera descrizione ed elencazione delle caratteristiche "minime" che deve possedere una strada urbana per essere classificata come "strada urbana di scorrimento. [...] Tale dizione evidentemente fa salva la presenza di ulteriori caratteristiche aggiuntive a quelle indicate, ma certo esclude la classificazione in presenza di requisiti inferiori o non presenti costantemente. [...] La norma della L. del 2002, art. 4, fa espressamente richiamo, al suo comma 1, esclusivamente alle "strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D", non prevedendo al riguardo alcuna attività interpretativa da parte del Prefetto, al quale invece la stessa norma demanda gli ulteriori accertamenti, ritenuti rientrati della sua discrezionalità amministrativa, meglio descritti all'art. 4 citato, comma 2. **Sicchè il prefetto per adottare il decreto in questione deve effettuare due***


operazioni, una vincolata e l'altra discrezionale, consistenti la prima nell'operare una semplice verifica della sussistenza di tutti i requisiti minimi necessari per classificare la strada come "strada urbana di scorrimento" ed una volta compiuta positivamente tale verifica, compiere la seconda operazione prevista dalla L. del 2002, art. 4, comma 2, questa sì discrezionale per quanto su indicato." (Corte di Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 7872/2011 del 6 aprile 2011)

Si chiede dunque che l'Ill.mo Signor Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze voglia respingere la richiesta di archiviazione del presente procedimento, formulata in data 15 marzo 2011 dal Pubblico Ministero, ordinando ex art. 409 c. 4 c.p.p. la prosecuzione delle indagini preliminari mediante:

- acquisizione della perizia tecnica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, richiesta dal Dott. Virzi nella causa davanti a lui pendente con prossima udienza in data 9 dicembre 2011, ovvero, in alternativa, disposizione di equivalente perizia tecnica;
- acquisizione del parere negativo della Polizia Stradale sul posizionamento di autovelox fissi;
- mozione del Consiglio Comunale di innalzamento del limite di tolleranza dal 5% al 10%;

Con osservanza.

Firenze, 19 novembre 2011

Avv.  Bertucci